



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2010, proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Piva, Paolo Piva e Antonio Andreoli, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Piva in Parma, via XXII Luglio, 3;

contro

il Comune di Fidenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Rutigliano, in Parma, borgo S. Brigida 1; l'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma;

nei confronti di

Alberto Gilioli, Unieco Soc. Coop., Tre Colli Scavi S.p.a.;

per l'annullamento, previa sospensione,

della determinazione del Comune di Fidenza n. 652 del 09.07.2010 avente ad oggetto "Realizzazione dell'adeguamento della SP12 II^ fase. Affidamento degli interventi e disposizioni conseguenti";

della deliberazione di G.C. del Comune di Fidenza n. 15 del 21.01.2010;
della determinazione del Comune di Fidenza n. 167 del 10.02.2010;
dell'Ordine di Servizio a firma del R.U.P. Arch. Gilioli del 01.07.2010;
del verbale di consegna dei lavori del 27.07.2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fidenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma si duole dell'asserita illegittimità della determinazione dirigenziale, con la quale la funzione di direttore lavori, nell'ambito delle opere di adeguamento della strada provinciale SP12, comprendente la rettifica del tracciato e il suo ampliamento (pari a € 2.054.638,46), è stata affidata ad un architetto, il dirigente del settore U.T.C. Assetto del territorio del Comune di Fidenza, arch. Gilioli.

Il progetto approvato e al quale inerisce la funzione di direzione dei lavori consiste nell'esecuzione di opere di ingegneria civile rispetto alle quali è esclusa la competenza degli architetti.

Infatti, l'Ordine professionale ricorrente ritiene che l'attribuzione dell'incarico disposta con gli atti impugnati sia illegittima per violazione di legge ed erronea applicazione del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con particolare riferimento agli articoli 51 e 52, come confermato dall'art. 1, comma 2 della direttiva 85/384/CEE,

oltre che per erroneità manifesta e erroneo presupposto di fatto, atteso che permane nel vigente ordinamento il divieto imposto agli architetti di elaborare opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, da cui discenderebbe il divieto normativo di assumere anche la direzione dei lavori delle suddette opere. Tale divieto discende dal riparto di competenze tra ingegnerie architetti ai sensi degli art. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, ripartizione che è confermata dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 129/1992.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fidenza resistendo al gravame e ritenendo infondata l'interpretazione normativa patrocinata dal ricorrente Ordine.

Alla camera di consiglio del 09.11.2010 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare, essendo quasi conclusi i lavori di adeguamento della strada provinciale, e ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio anche all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, stante la circostanza che i lavori relativi alla strada provinciale erano ormai terminati, e disposto la trasmissione della causa al Tribunale di I grado per la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il contraddittorio risulta essere stato esteso anche all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma con notifica avvenuta in data 18/11/2010, come richiesto dall'ordinanza di questo Giudice.

I motivi di ricorso sono fondati.

In particolare, gli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni

stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali.

Né può valere l'obiezione per cui, per la direzione dei lavori delle opere stradali, varrebbe una diversa regola rispetto a quella valevole per la progettazione, in quanto ormai la sede della disciplina della direzione dei lavori si trova nel "Codice dei contratti pubblici" (art. 130), atteso che l'art. 130 del d.lgs. 163/2011 manifesta solo una opzione per quanto concerne la direzione dei lavori, da svolgersi preferibilmente all'interno della stazione appaltante, ma non è norma che riguarda il riparto di competenze tra diverse figure professionali, che rimane invece, regolato dal R.D. n. 2537/1925.

Inoltre, l'art. 148 del d.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2011), sancisce che il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto; sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l'ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli ingegneri anche la direzione dei lavori deve essere affidata per quelle opere alla stessa categoria.

Né può essere accolta la tesi comunale, in base alla quale la distinzione delle competenze tra architetti e ingegneri, in quanto disciplinata da una norma regolamentare (R.D. n. 2357/1925), sarebbe modificabile da regolamenti successivi dei singoli enti locali, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, in ragione della circostanza per cui il citato R.D., pur non essendo una norma di rango legislativo primario, è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali e, in secondo luogo, in quanto il riparto delle competenze tra le due figure professionali ivi fissato è stato cristallizzato, come detto, dal d.lgs. 129/1992, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri per quanto concerne la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, qual è all'evidenza l'opera pubblica in parola.

Conclusivamente, per le motivazioni innanzi espresse, il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il Comune di Fidenza al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)